



Dal 1° gennaio dell'anno in corso sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), alla disciplina dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e delle dichiarazioni sostitutive relativi a stati, qualità personali e fatti.

Le disposizioni in parola vogliono consentire una **completa “decertificazione” nei rapporti tra la P. A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati da parte delle amministrazioni procedenti presso le amministrazioni certificanti, fatta salva la produzione da parte degli interessati di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.**

I certificati restano validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e, pertanto, sugli stessi deve essere apposta, a pena di nullità, una apposita dicitura che chiarisce che non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il sistema informativo delle Camere di Commercio ha reso operativo tale obbligo dal 1° gennaio 2012 e, quindi, **da tale data i certificati rilasciati dalle Camere di Commercio** riportano la frase “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi di Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

A seguito di opportuna intesa con Infocamere, tutte le Camere di Commercio consentiranno, entro il prossimo mese di aprile, di assolvere agli adempimenti della normativa in modo automatizzato ed omogeneo sul territorio tramite la messa a disposizione senza oneri alle pubbliche amministrazioni di accessi telematici così organizzati:

1. Tramite porta applicativa del sistema SPC ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale in favore delle amministrazioni che richiedono informazioni in modo massivo come già avviene con i maggiori enti nazionali ( Agenzie Entrate, INPS,...);
2. tramite apposita applicazione web che permette alle amministrazioni iscritte all'IPA (Indice delle Amministrazioni) di richiedere i principali prospetti camerali a fronte dell'identificativo del soggetto ( impresa o persona) che ha prodotto l'autodichiarazione da verificare. L'accesso ai dati, totalmente orientato alla verifica puntuale dell'informazione nell'ambito di un procedimento o istanza, sarà reso disponibile da Infocamere tramite adesione ad una convenzione in modalità telematica e prevederà specifiche limitazioni in termini di numero di utenze abilitate.

E' opportuno precisare che, tramite tali accessi, le amministrazioni procedenti potranno fruire delle informazioni presenti nei principali prospetti camerali del registro delle imprese e del REA, ma che tra questi non potrà essere ricompreso il **"certificato con annotazione antimafia"** le cui informazioni dovranno essere chieste dalle amministrazioni procedenti alla Prefettura, quale amministrazione titolare della relativa banca dati..

Pertanto nelle more dell'attivazione delle superiori modalità telematiche, questa amministrazione risponderà, senza oneri per le amministrazioni procedenti, alle richieste di informazioni ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, per i dati contenuti nelle proprie banche dati (Registro delle Imprese, Albi, ecc.).

A tal fine, le amministrazioni procedenti potranno farne richiesta, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza, evidenziando i dati identificativi (denominazione, numero REA, C.F., partita IVA) delle ditte o dei soggetti dei quali si richiede l'accertamento.

Successivamente, per i soli casi in cui l'accesso ai prospetti camerali on-line non sia sufficiente, le richieste saranno trasmesse da Infocamere agli uffici responsabili delle rispettive Camere competenti, secondo regole definite di tracciatura e protocollazione, per la relativa autonoma gestione.

Si segnala, inoltre, che l'Unioncamere ha preso contatto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per avere l'elenco dei "gestori di pubblici servizi" ai quali devono essere rilasciate le certificazioni a titolo gratuito

E' opportuno precisare che, come disposto dalla nuova normativa, l'ufficio responsabile per tutte le attività destinate a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto senza oneri da parte delle amministrazioni procedenti, per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini e imprese, viene individuato nell'Ufficio certificazione - Unità Organizzativa n. 3 affidata, nell'ambito dell'Area gestionale n. 2, al **F.D. Vittorio Basile**.

Le presenti soluzioni organizzative adottate per adempiere alle superiori previsioni normative sono pubblicate sul sito dell'Ente.

II SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Vincenzo Genco)